

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 06/06/2023

### FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 63 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 10.3.2015, da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto, in applicazione della sentenza "Lexitor".

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 1.742,65, calcolati con il criterio pro rata temporis e, in subordine, con il criterio della curva degli interessi per i soli costi up front, oltre al rimborso degli interessi legali, delle spese di assistenza difensiva e di quelle del procedimento.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato le richieste di parte istante, rilevando che: 1) il cliente ha già ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire della "Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento" (lett. b del contratto). In merito agli altri costi oggetto di domanda, eccepisce la natura up front delle "Commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" (di cui alla lett. a del contratto) e delle "Provvigioni all'intermediario del credito" (di cui alla lett. c) in quanto fanno riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e sono già interamente maturati all'atto dell'estinzione; 2) con riguardo alla



provvigione dell'intermediario del credito, precisa che, da un lato, il "testo contrattuale" e la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'allegato al modulo SECCI, forniscono una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall'altro lato, la definizione di "intermediari del credito" fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle "Disposizioni di Trasparenza" emanate dalla Banca d'Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e anche dalla guida della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici"; 3) l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie; 4) inoltre, le provvigioni, che rappresentano un compenso per attività up front, sono state fatturate dall'intermediario del credito non appena concluso il contratto e debitamente pagate; 5) quanto alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, la resistente precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente", come risulta dal modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, modulo SECCI, sezione 2 "Caratteristiche principali del prodotto di credito", riquadro relativo a "Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione"); 5) la sentenza Lexitor non è applicabile al caso in esame; 6) di aver provveduto a rimborsare le rate relative ai mesi di luglio e di agosto 2020, di cui produce evidenza

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo le domande infondate in fatto ed in diritto.

Con le proprie note, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle repliche.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come noto, la questione in esame, a seguito della nota sentenza "Lexitor", è stata oggetto di evoluzione tanto normativa, con la riforma attuata dal legislatore in relazione all'art. 125 sexies tub, che da parte della giurisprudenza, che, con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 263/2022 del 22.12.2022, ha accolto parzialmente la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino, con riferimento agli artt. 3, 11 e 117, comma 1 Costituzione, ed all'art.1 6, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, in relazione all'art.11 octies, comma 2, del D.L. 25.5.2021, n.73, laddove tale disposizione normativa aveva limitato ai contratti conclusi successivamente al 25 luglio 2021 il principio di rimborsabilità dei costi compresi nella nozione di costo totale del credito.

Con la sentenza n. 263/2022, Il Giudice delle Leggi ha accolto parzialmente la questione di costituzionalità rimessa dal Giudice di Torino, dichiarando l'illegittimità dell'art. 11 octies, comma 2 (con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost.), nella parte in cui aveva limitato la riducibilità dei costi agli oneri recurring, con esclusione di quelli up front ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, affermando la contrarietà all'art.125 sexies, comma 1, tub, che, anche nella sua vecchia formulazione, consentiva il diritto del



consumatore al rimborso di tutti i costi, ivi inclusi quelli istantanei, conformemente al principio espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 2625/2019.

Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi recurring che per quelli up front, alla luce della pronuncia della Consulta, restava quindi aperto il solo tema del criterio di calcolo dei costi da ridurre, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, al quale si è data soluzione, in continuità con i principi già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo cui ai costi up front deve essere applicato il criterio della c.d. "curva degli interessi".

Tanto premesso, il ricorso avverso merita accoglimento solo in parte.

Ed invero verificato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla ricorrente, va rilevato che l'istante ha chiesto il rimborso della commissione per il perfezionamento del finanziamento (lett. a del contratto), della commissione per la gestione del finanziamento (lett. b del contratto), provvigioni all'intermediario del credito (lett. c del contratto), nonché gli interessi corrispettivi (lett. i del contratto).

Orbene, per quanto concerne le voci di costo di cui alle lett. a) e lett. c) del contratto, vanno qualificate entrambe di natura up front, poiché volte a remunerare attività dell'intermediario del credito esaurite con la conclusione del contratto; in particolare, le commissioni per il perfezionamento del finanziamento remunerano le seguenti attività: il caricamento dati, la raccolta documentale, l'adeguata verifica della clientela, la valutazione del merito creditizio, la delibera del finanziamento, la produzione della documentazione precontrattuale e contrattuale, la raccolta delle firme del sottoscrittore, la richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge, la notifica del contratto presso l'Amministrazione terza ceduta, la raccolta del benessere e la liquidazione del finanziamento. Le stesse non sono quindi suscettibili di rimborso, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi.

Va osservato, poi, che lo schema del contratto riporta distintamente due componenti di costo, dovute entrambe a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie (lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto (lett. b); sicché, secondo la regola contrattuale, in caso di estinzione anticipata è dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente che, nel caso di specie, è stata già rimborsata al cliente, in occasione del conteggio estintivo.

Quanto invece alla provvigione dell'intermediario del credito, di cui alla lett. c del modulo SECCI, la stessa remunera l'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito e conclusasi con la stipula del contratto.

Questo Collegio deve tener conto che l'intermediario ha già rimborsato in occasione del conteggio estintivo la quota recurring sub lettera b) del contratto, corrispondendo l'importo di € 208,80; ha altresì restituito gli oneri up front di cui alla lettera a (per € 97,45) e lettera c del contratto (per € 292,30) con una eccedenza rispettivamente di € 0,05 ed € 0,09.

La ricorrente ha chiesto inoltre la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del pro rata temporis. Si fa presente che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l'altro, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento ("il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue).

Su tale aspetto, e vale a dire in relazione al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota di interessi corrispettivi non maturati all'atto dell'estinzione anticipata di contratti analoghi a quello in esame, il Collegio di Coordinamento, con le decisioni n. 6885/2022 e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

n. 6888/2022, ha affermato che “nell’ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.

Tenuto conto quindi che l’intermediario ha già retrocesso € 1.134,93 per tale imputazione, lo stesso sarà tenuto al rimborso del residuo importo di € 1.297,20, secondo il criterio pro rata temporis, che andrà ridotto ad € 1.297,05 (in considerazione delle eccedenze di cui si è detto sopra) e che andranno arrotondati a € 1.297,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l’atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Nulla sarà dovuto per le spese di assistenza difensiva in ragione della serialità della controversia, secondo l’orientamento costante dell’ABF.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.297,000, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO